

ove uno muore quocumque casu, benchè abbia egli domicilio in altra parrocchia. Questo Decreto più non s'attende. Eccettuava egli in primo luogo i Forestieri non aventi quì domicilio, *quorum decedentium funus et sepultura impensa, tam de jure, quam de consuetudinibus Patriarchalibus, et ex antiqua & hactenus approbata consuetudine, Canonicis et Capitulo Patriarchalis spectare dignoscitur.* Eccettuavansi in secondo luogo i Tedeschi del Fondaco, che vogliansi sempre appartenere a S. Bartolomeo. *De Episcopis*, Miscell. presso il Canc. Franceschini pag. 240.

630) Sebbene quando il Forestiere moriva in Venezia senza domicilio alcuno, i funerali fossero della Cattedrale, almeno quando non gli si moveva contenzione; pure se il Forestiere aveva qualche domicilio in Venezia e vi morisse, i proventi appartenevano al Capitolo della Contrada. Abbiamo nel Lib. *Causarum* della Cancell. Pa:<sup>le</sup> un fatto del 1585, che portasi nella Stampa di S. Canciano con S. Maria Nova nella controversia del 1789.

### 13. Caso in S. Baseggio.

631) Il R.<sup>mo</sup> Gabriel Fiamma Frate della Carità Vescovo di Chiozza teneva ad affitto una casa nella nostra Parrocchia di S. Baseggio alle Zattere del Magnif. Missier Paulo Zen fu de Sier Marchiò, appar instrumento di locazione negli Atti di M.<sup>o</sup> Vettor de Maffei Nodaro sotto li 17 Ottobre 1584. E sebbene faceva sua residenza in Chiozza nel suo Vescovado, tamen morse in Venezia nella prefata casa